

Art. 2

L'attività di certificazione della Società **TREVISO TECNOLOGIA**, sita in Centro Cristallo - Via Roma 4 - Lancenigo di Villorba (TV) dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3

1. L'attività di certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156;
2. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 OTT. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo GOTI)

PER COPIA CONFORME

